



HIGHLIGHTS

MIFID II. Consob avvia una pubblica consultazione per la modifica del Regolamento Intermediari Criptovalute. Pubblicato in GU il Decreto sui prestatori di servizi di portafoglio digitale Criptovalute. L'OAM pubblica il primo chiarimento in relazione all'utilizzo del registro Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi degli enti creditizi. Pubblicato il pacchetto europeo in materia di nuovi obblighi informativi
Pagamenti istantanei e QR code. L'EPC avvia una pubblica consultazione per la standardizzazione di QR code per i bonifici SEPA istantanei

DALLA CORTE

Buoni postali fruttiferi e morte del cointestatario. La Corte di Cassazione si esprime sulla legittimazione dei cointestari a ottenere il rimborso
Contratti di mutuo. La Corte di Giustizia UE si esprime sul rischio di cambio e sui requisiti di trasparenza
Solvency II. La Corte di Giustizia si esprime sulla procedura di liquidazione delle imprese di assicurazione e sugli effetti sui procedimenti pendenti

ALTRE NOTIZIE

Transizione digitale ed ecologica. Pubblicato l'intervento di Banca d'Italia in materia Fintech, start-up e asset tokenization. Pubblicato l'intervento di Banca d'Italia
Accantonamenti alla riserva obbligatoria e patrimoniali facoltativi per l'esercizio 2021. Pubblicato in GU il Decreto che fissa le misure degli accantonamenti per il 2021 delle fondazioni bancarie

MIFID II. Consob avvia una pubblica consultazione per la modifica del Regolamento Intermediari

La Consob ha posto in pubblica consultazione delle proposte di modifica al Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”), al fine di allinearli ai contenuti dei seguenti provvedimenti europei:

- Direttiva (UE) 2021/338, nell’ambito del *Capital Markets Recovery Package*, che modifica la MiFID II in materia di *investor protection*;
- Atti delegati di implementazione delle normative MiFID II, UCITS e IDD in tema di finanza sostenibile;
- Direttiva (UE) 2019/2034 che modifica la MiFID II, nella parte relativa alla disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento da parte delle imprese non UE su esclusiva iniziativa dei clienti.

Per quanto attiene alle proposte di modifiche regolamentare volte al recepimento delle previsioni della Direttiva (UE) 2021/338, gli interventi riguardano la Parte II del Libro II del Regolamento recante le seguenti discipline: i) la trasparenza dei costi e degli oneri connessi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento; ii) la valutazione di adeguatezza nella prestazione dei servizi di consulenza e gestione di portafogli, con specifico riferimento all’analisi costi-benefici delle operazioni di *switch*; iii) la disciplina dei rendiconti.

In relazione alle proposte di modifica volte all’attuazione degli atti delegati in materia di finanza sostenibile, si interviene sui seguenti temi: i) la disciplina in tema di *product governance* applicabile alla prestazione dei servizi di investimento che è stata adeguata alle novità previste dalla Direttiva delegata (UE) 2021/1269; ii) la disciplina sui conflitti di interesse e sugli obblighi di diligenza cui i gestori sono tenuti nella prestazione dell’attività di gestione collettiva del risparmio che è stata adeguata agli atti delegati di implementazione delle normative UCITS e AIFMD; iii) la disciplina sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP) che è stata allineata alle modifiche di matrice MiFID II, tenuto conto anche di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/1257.

Infine, per quanto concerne il recepimento della direttiva (UE) 2019/2034, le proposte di modifica al Regolamento Intermediari incidono sulla disciplina riguardante la prestazione dei servizi e delle attività di investimento a seguito dell’iniziativa esclusiva dei clienti (c.d. *reverse solicitation*) da parte delle imprese non UE diverse dalle banche.

Sono state inoltre sottoposte a consultazione altresì le modifiche concernenti: i) i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari; ii) la disciplina sull’albo e sull’attività dei consulenti finanziari; iii) il procedimento di estensione dell’autorizzazione delle SIM allo svolgimento dei servizi di investimento, la gestione dell’albo previsto dall’articolo 20 del TUF, nonché l’operatività transfrontaliera delle stesse.

La consultazione si concluderà in data **19 marzo 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Criptovalute. Pubblicato in GU il Decreto sui prestatori di servizi di portafoglio digitale

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022 n. 40, il **Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022 recante le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle Finanze e le forze di polizia.**

In particolare, il Decreto MEF mira a fare ordine nell'attuale confuso contesto normativo attraverso la previsione della disciplina di iscrizione alla sezione speciale del registro OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi), specificamente dedicata all'esercizio dei servizi di criptovalute.

In tale banca dati verranno censiti tutti i prestatori di servizi che utilizzano la valuta virtuale, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale e per procedere all'iscrizione nella sezione speciale del registro sarà, in primo luogo, necessario disporre di stringenti requisiti, come ad esempio avere sede legale o amministrativa in Italia.

I prestatori di servizi in possesso di tutti i requisiti richiesti, che intendano svolgere la propria attività sul territorio nazionale, anche *on-line*, dovranno provvedere all'invio di una apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 17-*bis*, comma 8-*ter* del D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.

Per quel che riguarda gli operatori già in attività a quella data, questi avranno a disposizione, a partire dall'apertura del registro, 60 giorni di tempo per legittimare la propria attività attraverso l'invio della comunicazione.

Pertanto, l'iscrizione al registro separato dell'OAM costituirà una condizione essenziale e imprescindibile per lo svolgimento dell'attività di *Exchange*, in quanto l'eventuale mancato rispetto dei termini previsti per questa comunicazione sarà giuridicamente sanzionabile secondo le logiche dell'esercizio abusivo della professione.

Il Decreto è entrato in vigore a partire dal **14 gennaio 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Criptovalute. L'OAM pubblica il primo chiarimento in relazione all'utilizzo del registro

L'OAM ha pubblicato un **comunicato stampa di chiarimento circa le modalità operative di iscrizione nella sezione speciale del registro per gli operatori in criptovalute** che sarà operativa a partire dal **18 maggio 2022** e alla quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi che utilizzano la valuta virtuale e i servizi di portafoglio digitale e che operano in Italia.

In particolare, si chiarisce che tutti i soggetti, già operativi, anche *on-line*, alla data di apertura della suddetta sezione del registro, e in possesso dei requisiti di legge (art.17-*bis*, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l'attività senza dover attendere la pronuncia dell'OAM sull'iscrizione nel registro. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, ovvero di diniego all'iscrizione da parte dell'Organismo, l'eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.

Per quanto attiene ai soggetti non ancora operativi alla data di apertura del registro, dovranno comunicare l'intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati e attendere la pronuncia dell'Organismo per poter operare legalmente in Italia.

L'OAM entro 15 giorni dovrà verificare la regolarità e la completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l'iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni, qualora l'OAM ritenga la comunicazione incompleta o da integrare.

All'interno del registro saranno tra l'altro annotati:

- il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica;
- l'indicazione della tipologia di servizio prestato;
- l'indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo *web* tramite il quale il servizio è svolto.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi degli enti creditizi. Pubblicato il pacchetto europeo in materia di nuovi obblighi informativi

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 febbraio 2022, il **Regolamento delegato (UE) 2022/192 che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) stabilite nel Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione per quanto riguarda le informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi**.

Il provvedimento in commento è volto a promuovere la convergenza delle prassi di valutazione delle autorità competenti in merito alla notifica presentata dagli enti creditizi, nonché ad assicurare un maggiore dettaglio dell'informativa.

Il Regolamento entra in vigore decorsi **20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Sempre con riferimento alla disciplina inerente agli obblighi informativi nell'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2022, **il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/193 della Commissione del 17 novembre 2021 che modifica le norme tecniche di attuazione previste (ITS) dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014, recanti formati standard, modelli e procedure per quanto riguarda le informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi**.

Il provvedimento in commento mira a conformare tali modelli ai nuovi obblighi informativi previsti ai sensi del Regolamento (UE) 2022/192.

Il Regolamento entra in vigore decorsi **20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Pagamenti istantanei e QR code. L'EPC avvia una pubblica consultazione per la standardizzazione di QR code per i bonifici SEPA istantanei

Il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC) ha posto in **pubblica consultazione una proposta sulla standardizzazione dei QR code per i bonifici SEPA istantanei (*mobile initiated SEPA instant credit transfers* – MSCTs) posti in essere da dispositivi mobili**.

Il documento di consultazione in commento è volto a proporre uno *standard* univoco per tutti i tipi di MSCT, ovvero per tutti i differenti contesti di pagamento: i) da persona a persona; ii) da consumatore ad azienda (C2B); iii) da azienda ad azienda (B2B); iv) *business to consumer* (B2C).

La proposta di intervento si occupa delle problematiche relative, sia al trasferimento di credito istantaneo, che i pagamenti in generale mediante la modalità in oggetto.

La consultazione si concluderà in data **14 aprile 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Buoni postali fruttiferi e morte del cointestatario. La Corte di Cassazione si esprime sulla legittimazione dei cointestari a ottenere il rimborso

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ribadendo una precedente decisione della prima Sezione del 13 settembre 2021, n°24639, **ha sancito che, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento.**

In particolare, la Corte distrettuale aveva ritenuto che il diritto al rimborso spettava a tutti gli eredi, in applicazione dell'art. 187 del D.P.R. n° 256 del 1989, disposizione riferibile ai libretti postali al risparmio e analogicamente applicata per i buoni postali.

La Suprema Corte, invece, ha reputato che la decisione non fosse corretta in quanto esiste una marcata differenziazione tra i due prodotti (libretti postali e buoni postali).

Infatti, i buoni postali sono caratterizzati, in deroga alla regola generale della cedibilità dei crediti, dalla intrasferibilità dei crediti portati dal titolo, ai sensi del predetto D.P.R. all'art. 204, essendo dunque contraddistinti dal marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario ad ottenere il rimborso a vista.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte ritiene che ai buoni postali non possa essere applicata per analogia la normativa relativa ai libretti postali, trattandosi di prodotti differenti.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di decesso di uno dei cointestari di buoni postali, la clausola che attribuisce a ciascuno dei titolari del buono il diritto a riscuoterlo autonomamente su semplice presentazione del titolo, rappresenta un'obbligazione contrattuale che non può essere disattesa.

A tale assunto si perviene anche in considerazione del fatto i buoni postali sono equiparabili ai titoli di stato e, pertanto, non rientrano nell'asse ereditario.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Contratti di mutuo. La Corte di Giustizia UE si esprime sul rischio di cambio e sui requisiti di trasparenza

La Corte di Giustizia UE, con ordinanza del 6 dicembre 2021, chiarisce che l'**articolo 4, paragrafo 2¹, della Direttiva 93/13/CEE** del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le **clausole abusive nei contratti di finanziamento stipulati con i consumatori**, deve essere interpretato nel senso che **il requisito di trasparenza delle clausole di un contratto di mutuo espresso in valuta estera**, che esponga il mutuatario a un rischio di cambio, **è soddisfatto solo qualora il professionista abbia fornito a quest'ultimo informazioni esatte e sufficienti sul rischio di cambio, che consentano a un consumatore medio**, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, **di valutare il rischio delle conseguenze economiche negative**, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata di tale contratto.

A tale riguardo, il fatto che il consumatore si dichiari pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di detto contratto non è rilevante, di per sé, al fine di valutare se il professionista abbia soddisfatto detto requisito di trasparenza.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

¹ Articolo 4, paragrafo 2 – *“La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile”.*

Solvency II. La Corte di Giustizia si esprime sulla procedura di liquidazione delle imprese di assicurazione e sugli effetti sui procedimenti pendenti

La Corte di Giustizia UE, con l'ordinanza in commento, si è espressa su una domanda pregiudiziale che verteva **sull'interpretazione dell'articolo 292² della Direttiva 2009/138/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, **in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione** (c.d. "Solvency II").

La Corte chiarisce che all'interno della nozione di "procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l'impresa di assicurazione è sprossessata", di cui all'articolo 292 della Solvency II, rientra anche **un procedimento pendente avente ad oggetto una domanda di indennizzo in forza di un'assicurazione, richiesto da un assicurato, a titolo di risarcimento di danni subiti in uno Stato membro, a un'impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione in un altro Stato membro.**

Il provvedimento in commento prevede che la disposizione predetta deve essere interpretata nel senso che **la legge dello Stato membro nel cui territorio è pendente il procedimento**, ai sensi di tale articolo, **ha ad oggetto la disciplina di tutti gli effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su tale procedimento.**

In particolare, occorre applicare le disposizioni del diritto di tale Stato membro che, in primo luogo, prevedono che l'apertura di una siffatta procedura comporti l'interruzione del procedimento pendente, in secondo luogo, subordinano la riassunzione del procedimento all'insinuazione, da parte del creditore, del proprio credito a titolo di indennizzo assicurativo nel passivo dell'impresa di assicurazione e alla chiamata in causa degli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione e, in terzo luogo, precludono ogni condanna al pagamento dell'indennizzo che può essere ancora oggetto unicamente di una decisione di accertamento della sua esistenza e di fissazione del suo importo, dal momento che, in linea di principio, siffatte disposizioni non incidono sulla competenza riservata al diritto dello Stato membro di origine, in applicazione dell'articolo 274, paragrafo 2³ di tale Direttiva.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

² Articolo 292 "Procedimenti pendenti" – "Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura di liquidazione su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l'impresa di assicurazione è sprossessata sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente".

³ Articolo 274, paragrafo 2 "Legge applicabile" – "La legge dello Stato membro di origine determina almeno quanto segue: a) i beni che sono oggetto di sprossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall'impresa di assicurazione dopo l'apertura della procedura di liquidazione; b) i poteri dell'impresa di assicurazione e del liquidatore; c) le condizioni di opponibilità della compensazione; d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l'impresa di assicurazione è parte; e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, di cui all'articolo 292; f) i crediti da insinuare al passivo dell'impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di liquidazione; g) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti; h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione; i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato; j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione; k) la parte che deve sostenere l'onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione; e l) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori".

Transizione digitale ed ecologica. Pubblicato l'intervento di Banca d'Italia in materia

In occasione del 28° Congresso Assiom Forex, il Governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, è intervenuto trattando le seguenti tematiche: **i) congiuntura, inflazione e politica monetaria; ii) economia italiana: sviluppo e conti pubblici; iii) i cambiamenti nell'industria finanziaria: opportunità e rischi; iv) i riflessi del miglioramento del quadro congiunturale e delle misure di sostegno ancora attive per l'operatività delle banche italiane.**

A conclusione del suo intervento, Visco ha evidenziato, altresì, come il PNRR sarà cruciale anche per consentire al Paese di vincere le sfide poste dalla transizione digitale ed ecologica, da cui nessun settore dell'economia è esente.

In particolare, per le banche e gli intermediari finanziari, gli investimenti in tecnologia e una gestione efficace dei rischi, anche di quelli legati al cambiamento climatico, non sono solo strumenti volti ad affrontare la crescente competizione, ma leve fondamentali per ridurre i costi dell'intermediazione, accrescere la qualità dei servizi offerti, migliorare la redditività e, in ultima analisi, fornire all'economia il sostegno di cui necessita.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Fintech, start-up e asset tokenization. Pubblicato l'intervento di Banca d'Italia

In occasione del 28° Congresso Assiom Forex, la vice-Direttrice Generale di Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, è intervenuta con una **relazione in materia di "Investimenti per lo sviluppo del Fintech: start-up, decentralizzazione, asset tokenization"**.

In particolare, nel corso del suo intervento, Perrazzelli si è soffermata sui seguenti profili: i) opportunità per l'ecosistema Fintech e relativi rischi; ii) la risposta della regolamentazione; iii) il ruolo di Banca d'Italia.

La vice - Direttrice Generale ha altresì evidenziato come l'innovazione tecnologica costituisca una delle principali forze motrici del processo di cambiamento che sta investendo il settore dei pagamenti e quello dell'intermediazione bancaria e finanziaria.

A riguardo, lo sviluppo di un ecosistema basato sulla finanza decentralizzata può accrescere la concorrenza grazie all'entrata nel mercato di nuovi operatori.

Si evidenzia anche come tale finanza decentralizzata possa agevolare la riorganizzazione dei processi di intermediazione tradizionale e stimolare l'efficienza e l'innovazione di prodotto, promuovendo l'inclusione finanziaria.

Si ricordano altresì le numerose iniziative legislative avviate dalla Commissione europea lo scorso anno in materia di finanza digitale che sono in corso di finalizzazione e contribuiranno ad accelerare ulteriormente il processo di innovazione.

Inoltre, si sono sviluppate numerose iniziative sui temi della tokenizzazione degli strumenti finanziari e vi è il rischio che tali tematiche siano foriere della proliferazione di differenti *standard* tecnici di applicazione creando una frammentazione della relativa regolamentazione.

Infine, si evidenzia l'opportunità di implementare il dialogo tra tutti i soggetti presenti sul mercato poiché regolamentazione e tecnologia costituiscono due parametri che devono essere valutati congiuntamente.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Accantonamenti alla riserva obbligatoria e patrimoniali facoltativi per l'esercizio 2021. Pubblicato in GU il Decreto che fissa le misure degli accantonamenti per il 2021 delle fondazioni bancarie

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2022 n. 42, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 febbraio 2022 sulle misure per le fondazioni bancarie dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2021.

Il provvedimento in commento prevede che l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del D. Lgs. del 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2021, **nella misura del 20% dell'avanzo dell'esercizio**, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Inoltre, si prevede che, al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, **con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al 15% dell'avanzo dell'esercizio**, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il **25% dell'avanzo dell'esercizio** è destinato **prioritariamente alla copertura di tali disavanzi**. In tali circostanze le fondazioni bancarie possono, con atto motivato comunicato all'Autorità di vigilanza, incrementare la percentuale predetta in considerazione delle esigenze di salvaguardia del patrimonio e di garanzia della continuità dell'attività istituzionale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it